Agenda

- Nuovo Rapporto di lavoro
- ☐ Cessione del quinto
- □Fondo di garanzia
- ■Progetto esemplificativo
- □Riscatto della posizione in caso di decesso dell'iscritto
- □ Regolamento adesioni

16/10/2008



NUOVO RAPPORTO DI LAVORO (Direttive Covip 24 aprile 2008)



Nuovo rapporto di lavoro: lavoratrice/lavoratore <u>riassunto</u> che ha già effettuato la scelta con il precedente datore di lavoro

Scambio di informazioni tra lavoratrice/lavoratore e datore di lavoro

Il datore di lavoro verifica la scelta fatta in precedenza dalla/dal lavoratrice/lavoratore

La/il lavoratrice/lavoratore rilascia apposita dichiarazione



Nuovo rapporto di lavoro: lavoratrice/lavoratore <u>riassunto</u> che ha già effettuato la scelta con il precedente datore di lavoro

- Lavoratrice/lavoratore che aveva scelto di lasciare il TFR presso il datore di lavoro/Fondo Tesoreria
- Lavoratrice/lavoratore che aveva scelto di versare tutto il TFR ad una forma pensionistica complementare
- Lavoratrice/lavoratore che aveva scelto di versare una parte del TFR ad una forma pensionistica complementare



Nuovo rapporto di lavoro:

lavoratrice/lavoratore <u>riassunto</u> che ha già effettuato la scelta con il precedente datore di lavoro

Lavoratrice/lavoratore che aveva scelto di lasciare il TFR presso il datore di lavoro/Fondo Tesoreria

Rilascia apposita dichiarazione - in forma scritta (non c'è una modulistica predisposta) - al nuovo datore di lavoro sulla scelta a suo tempo fatta con allegato

L'attestazione rilasciata dal precedente datore di lavoro con l'indicazione della scelta effettuata. Se l'attestazione non può essere rilasciata: copia del modulo utilizzato per la scelta (TFR1 – TFR2)

Il datore di lavoro conserva la dichiarazione e ne rilascia copia controfirmata per ricevuta alla/al lavoratrice/lavoratore



Nuovo rapporto di lavoro:

lavoratrice/lavoratore <u>riassunto</u> che ha già effettuato la scelta con il precedente datore di lavoro

Lavoratrice/lavoratore che aveva scelto di versare tutto il TFR ad una forma pensionistica complementare

Rilascia apposita dichiarazione - in forma scritta (non c'è una modulistica predisposta) - al nuovo datore di lavoro sulla scelta a suo tempo fatta con allegato

L'attestazione rilasciata dal precedente datore di lavoro con l'indicazione della scelta effettuata. Se l'attestazione non può essere rilasciata: copia del modulo utilizzato per la scelta (TFR1 – TFR2) ovvero copia del modulo di adesione

Indica (Modulistica predisposta dalla Covip), inoltre, la forma di previdenza complementare dove vuole conferire il proprio TFR maturando - con allegato il modulo di adesione – in relazione al nuovo rapporto di lavoro. Gli effetti della scelta retroagiranno alla data dell'assunzione

Il datore di lavoro conserva la dichiarazione e ne rilascia copia controfirmata per ricevuta alla/al lavoratrice/lavoratore

In mancanza di indicazione, decorsi sei mesi dall'assunzione, si applica il silenzio - assenso

Nuovo rapporto di lavoro:

lavoratrice/lavoratore riassunto che ha già effettuato la scelta con il precedente datore di lavoro

Lavoratrice/lavoratore che aveva scelto di versare una parte del TFR ad una forma pensionistica complementare

Rilascia apposita dichiarazione - in forma scritta (non c'è una modulistica predisposta) - al nuovo datore di lavoro sulla scelta a suo tempo fatta con allegato

L'attestazione rilasciata dal precedente datore di lavoro con l'indicazione della scelta effettuata. Se l'attestazione non può essere rilasciata: copia del modulo utilizzato per la scelta (TFR1 - TFR2) ovvero copia del modulo di adesione

Indica (Modulistica predisposta dalla Covip), inoltre, la forma di previdenza complementare dove vuole conferire il proprio TFR maturando allegato il modulo di adesione – in relazione al nuovo rapporto di lavoro e la quota di TFR: tutto o una parte (%). Gli effetti della scelta retroagiranno alla data dell'assunzione

Si è chiamati quindi a scegliere sulla quota di TFR da conferire

Il datore di lavoro conserva la dichiarazione e ne rilascia copia controfirmata per ricevuta alla/al lavoratrice/lavoratore

In mancanza di indicazione, decorsi sei mesi dall'assunzione, si applica il silenzio-assenso



Nuovo rapporto di lavoro: lavoratrice/lavoratore <u>riassunto</u> che ha già effettuato la scelta con il precedente datore di lavoro

Lavoratrice/lavoratore che aveva scelto di versare tutto o parte del TFR alla previdenza complementare

Se ha riscattato: comunica al nuovo datore di lavoro che ha riscattato. Deve nuovamente scegliere (compilazione TFR2) se versare il TFR maturando alla previdenza complementare o lasciarlo presso il datore di lavoro/Fondo Tesoreria

Meccanismo del silenzio – assenso



Inoltre: chi è chiamato ad effettuare la scelta?

Ricordiamo che:

La lavoratrice e il lavoratore dipendente del settore privato neo assunti o che non hanno effettuato la scelta nei precedenti rapporti di lavoro (ad esempio contratto a tempo determinato cessato prima della decorrenza dei sei mesi)

Entro 6 mesi dalla data di assunzione saranno chiamati a scegliere se destinare, in tutto o in parte, il loro TFR maturando alla previdenza complementare o lasciarlo in azienda



Nuovo rapporto di lavoro: Modulistica

Moduli pubblicati nella G.U. del 1° febbraio 2007

Il modulo deve essere messo a disposizione della lavoratrice e del lavoratore dal datore di lavoro il quale deve conservarlo e consegnarne una copia controfirmata per ricevuta alla/al lavoratrice/lavoratore

N.B. MODULO TFR1 PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006 Oggi non si utilizza più per effettuare la scelta. Le lavoratrici e i lavoratori che lo hanno utilizzato durante il semestre (dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007) devono conservarne la copia controfirmata e restituita dal datore di lavoro

N.B. conservare sempre le copie di tutta la documentazione: moduli TFR1/TFR2, modulo di adesione, dichiarazione della scelta ecc.

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO



Che cosa è la cessione del quinto dello stipendio?


È una forma di prestito garantito a tasso fisso. I pagamenti delle rate avvengono tramite trattenuta di una parte dello stipendio o della pensione (non superiore ad un quinto) da parte del datore di lavoro

La garanzia del credito da parte della lavoratrice o del lavoratore avviene con diverse modalità espressamente previste:

- stipula di apposita polizza assicurativa sugli eventi morte e infortuni
- •fornendo in garanzia il TFR maturato per il rischio di cessazione del rapporto di lavoro



La cessione del quinto dello stipendio coinvolge:





Nel caso di adesione alla previdenza complementare:

- •Cambia il soggetto depositario del TFR: la forma pensionistica complementare in luogo del datore di lavoro
- •L'oggetto della garanzia non viene meno cambia il soggetto cui rivalersi in caso di inadempimento e cambiano le modalità con cui la lavoratrice o il lavoratore può acquisire le somme derivanti dal TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro
- •Si ritiene opportuno che il datore di lavoro, al quale è stato notificato l'atto di cessione in garanzia del TFR, dia informativa all'istituto mutuante della scelta della/del lavoratrice/lavoratore di conferire il TFR maturando alla previdenza complementare (Deliberazione Covip 30 maggio 2007)

Cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità (articolo 11, comma 10 Decreto legislativo 252/2005)

- Prestazione pensionistica: nei limiti di un quinto
- •Riscatto totale e riscatto parziale: senza limitazioni
- Anticipazione per spese mediche: nei limiti di un quinto
- Anticipazione per acquisto prima casa e ristrutturazioni edilizie: senza limitazioni
- Anticipazioni per altre esigenze: senza limitazioni



Orientamenti Covip 30 maggio 2007

Le modalità con cui la/il lavoratrice/lavoratore può acquisire le somme derivanti dal TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro sono:

- •Maturazione del diritto a prestazione pensionistica: l'istituto mutuante (finanziaria) potrà soddisfarsi nei limiti di un quinto sulla prestazione percepita (capitale o rendita)
- •Non maturazione del diritto a prestazione pensionistica: l'istituto mutuante (finanziaria) potrà soddisfarsi senza limiti ma sulle somme che la/il lavoratore abbia chiesto per i riscatti



Quindi:

- •Se la lavoratrice/lavoratore ha un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio può iscriversi alla previdenza complementare?
- •Si ma occorre leggere attentamente il contratto di cessione al fine di verificare che non ci siano clausole che limitino la possibilità di aderire. Quali ad esempio:
 - •di impegno a non versare il TFR alle forme pensionistiche complementari
 - •di impegno a non incrementare la contribuzione a previdenza complementare



FONDO DI GARANZIA DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE



✓II Decreto legislativo 80/92 ha previsto l'istituzione presso l'INPS del Fondo di garanzia contro il rischio derivante da omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare

✓II fondo è finanziato con una quota (pari all'1%) del contributo di solidarietà (10%) che i datori di lavoro pagano all'INPS sulle somme destinate alla previdenza complementare diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR (articolo 16, commi 1 e 2 Decreto legislativo 252/2005)

✓La circolare Inps del 22 febbraio 2008, n. 23 fornisce indicazioni sulle modalità di attuazione dell'intervento del Fondo di garanzia

✓Le somme non sono corrisposte direttamente alla/al lavoratrice/lavoratore



I soggetti assicurati e legittimati a richiedere l'intervento del Fondo:

- ·lavoratrici e lavoratori subordinati
- •in caso di decesso della lavoratrice o del lavoratore:
 - •i soggetti aventi titolo nell'Ago alla pensione indiretta sempre che siano stati indicati quali beneficiari. Decesso dell'assicurato (avviene prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica)
 - •i soggetti aventi diritto nell'Ago alla pensione di reversibilità, a condizione che tali soggetti siano gli effettivi beneficiari della prestazione e che lo schema di adesione alla forma pensionistica complementare preveda la restituzione del montante residuo o l'erogazione di una rendita ai superstiti. Decesso del titolare di una prestazione pensionistica
- N.B. Le forme pensionistiche complementari non possono in nessun caso richiedere l'intervento del Fondo di garanzia

Sono garantiti dal fondo:

- •II contributo del datore di lavoro
- •Il contributo della/del lavoratrice/lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato
- •Quota di TFR conferita alla forma di previdenza complementare che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato

Tali contributi saranno rivalutati utilizzando, per ciascun anno, l'indice di rendimento del TFR



Le procedure che danno diritto all'intervento del Fondo sono:

- Fallimento
- Concordato preventivo
- Liquidazione coatta amministrativa
- Amministrazione straordinaria
- Amministrazione controllata
- •Qualora il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale il Fondo potrà intervenire previo esperimento, da parte della/del lavoratrice/lavoratore, di una procedura esecutiva individuale a seguito della quale il credito per i contributi omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto



I presupposti per l'intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale sono:

- •I scrizione ad una forma di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda
- Cessazione del rapporto di lavoro
- •Insolvenza del datore di lavoro
- •Accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del Fondo



- I presupposti per l'intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono:
- •I scrizione ad una forma di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda
- Cessazione del rapporto di lavoro
- Accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare
- ·Inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali
- •Insufficienza delle garanzia patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata



Domanda

•Sede Inps: sede nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la residenza. Se residente all'estero quella dell'ultima residenza in Italia o dove elegge domicilio

•Modulo da utilizzare: modello predisposto dall'Inps o in carta semplice purché contenente tutte le informazioni previste nel modello Inps



Termini per la presentazione della domanda

- •Fallimento, Liquidazione Coatta Amministrativa e amministrazione Controllata: dal 31° giorno dal deposito dello stato passivo
- •Impugnazioni o opposizione al credito della/del lavoratrice/lavoratore: dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza
- •Concordato preventivo: dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologa (decreto di omologazione) o dalla sentenza (decreto) che decide su eventuali opposizioni o impugnazioni
- •Insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare: dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo sentenza che decide eventuale contestazione
- •Esecuzione individuale: dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione del ricavato dell'esecuzione

Decorrenza della garanzia

- •Contribuzioni maturate successivamente al 28 febbraio 1992 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 80/92)
- •In caso di datore di lavoro assoggettato a procedure concorsuale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, la garanzia decorre dal 6 ottobre 2005 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 186/05)
- •Le domanda potranno trovare accoglimento nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
- •N.B. le domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 252/2005 e attualmente giacenti presso la Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito verranno trasferite alle sedi territorialmente competenti



PROGETTO ESEMPLIFICATIVO: STIMA DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE



Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare

Che cosa è il Progetto esemplificativo?

- •È uno strumento di stima (simulazione) che illustra, alla lavoratrice e al lavoratore aderente ad una forma di previdenza complementare, l'evoluzione prevista della sua posizione previdenziale e l'importo della prestazione attesa al momento del pensionamento
- •Illustra, inoltre, il valore della rendita corrispondente alla posizione individuale maturata

A che cosa serve?

•All'adozione o modifica delle scelte riguardanti il suo piano pensionistico: livello di contribuzione, profilo di investimento, ecc.

Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare

Quando viene consegnato?

- •Contestualmente alla nota informativa viene consegnato il Progetto esemplificativo standardizzato. La decorrenza per la diffusione di tale progetto esemplificativo è fissata al 1° luglio 2008
- •Viene trasmesso con la comunicazione periodica annuale il Progetto esemplificativo personalizzato. La decorrenza per l'invio di tale progetto esemplificativo è fissata per l'invio delle comunicazioni periodiche relative all'esercizio 2008 (quindi nel 2009)

Inoltre

•Nei siti delle forme pensionistiche complementari saranno disponibili i motori di calcolo per lo sviluppo del progetto esemplificativo elaborati, entro il 30 giugno 2008, sulla base delle istruzioni fornite dalla Covip (Deliberazione 31 gennaio 2008)

RISCATTO DELLA POSIZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ISCRITTO (Orientamenti interpretativi Covip 15 luglio 2008)

Riscatto della posizione in caso di decesso dell'iscritto

In caso di decesso prima della maturazione del diritto alle prestazioni la posizione viene riscattata:

dagli eredi <u>ovvero</u> dai diversi beneficiari designati siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione: per le forme pensionistiche ad adesione collettiva resta acquisita dal Fondo; per le forme pensionistiche individuali viene devoluta a finalità sociali (articolo 14, comma 3, decreto legislativo 252/2005)

Che significato ha il termine ovvero?

"congiunzione disgiuntiva includente"

non c'è una prevalenza degli eredi sui beneficiari: la posizione verrà attribuita agli eredi laddove non risulti una diversa volontà dell'aderente. Qualora, invece, l'aderente abbia indicato/designato uno o più beneficiari la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti designati.

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ADESIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI (Deliberazione Covip 29 maggio 2008)



Regolamento sulle modalità di adesione

Disposizioni sulla raccolta delle adesioni entrate in vigore dal 1° ottobre 2008 al fine di fornire informazioni chiare, trasparenti e aggiornate

Adesione

Deve essere preceduta dalla consegna gratuita della Nota informativa, dello Statuto e del Progetto esemplificativo standardizzato.

Raccolta delle adesioni

La raccolta può avvenire presso: la sede del Fondo pensione, la sede dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti; i luoghi di lavoro dei destinatari; le sedi dei patronati; negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati.